

Deliberazione n. 7301 - del 31 dicembre 2001

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n°3958 del 7 agosto 2001 contenente " Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e dell'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione " .

**PREMESSO che:**

- con deliberazione n° 3958 del 7 agosto 2001 la Giunta Regionale ha recepito il documento elaborato dalla Commissione tecnica, appositamente incaricata con D.P.G.R. n°8329 del 30.11.2000, e per l'effetto ha approvato:
  - i requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private della Regione Campania, così come definiti nel documento stesso;
  - i criteri per la verifica del fabbisogno, preordinata all'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie, nonché le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie;
  - la modulistica per l'inoltro delle istanze da parte degli interessati;
  - i termini per la presentazione delle istanze da parte degli interessati e per l'adeguamento ai requisiti minimi come innanzi definiti;
- il provvedimento è entrato in vigore il 10 settembre 2001, data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n°46;
- da detta data decorreva, tra gli altri, il termine di 90 giorni concesso ai titolari delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione già in esercizio per richiedere ai Comuni territorialmente competenti il rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio;

**CONSIDERATO che:**

- a seguito dell'entrata in vigore della citata deliberazione Giunta Regionale 3958/2001, sono pervenute all'Assessorato alla Sanità numerose richieste di chiarimenti da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari del provvedimento, relative sia alla esplicitazione delle procedure da attivare, sia all'interpretazione di alcuni aspetti tecnici dei requisiti minimi definiti nel provvedimento stesso;
- nell'intento di agevolare la puntuale applicazione del deliberato e facilitare, per quanto possibile, i complessi adempimenti a carico dei soggetti interessati, è emersa l'opportunità di dare risposta puntuale ai quesiti espressi;

**DATO ATTO che:**

- con delibera n.6418 del 23.11.2001 la Giunta Regionale ha incaricato l'Assessore alla Sanità di emanare, avvalendosi del supporto della Commissione tecnica di cui al DPGR n° 8239 del 30.11.2000, così come integrata dalla DGR n°3008 del 15.06.2001, linee guida applicative, a chiarimento ed ad eventuale rettifica del documento recepito con la più volte citata delibera della Giunta Regionale n° 3958 del 7 agosto 2001;
- con la delibera 6418/2001 stessa ha fissato in 120 giorni decorrenti dal 10.09.2001, il nuovo termine entro il quale richiedere ai Comuni territorialmente competenti il rilascio di nuove autorizzazione all'esercizio;

**ATTESO che:**

- la Commissione ha provveduto:
  - a redigere una nota di chiarimenti ai quesiti posti, tale da agevolare la puntuale applicazione della delibera 3958/2001 e facilitare, per quanto possibile, i complessi adempimenti a carico dei soggetti interessati;
  - a rettificare e modificare il testo approvato con la medesima delibera n.3958/2001 sulla base delle osservazioni fatte pervenire dai soggetti interessati, recependo quelle che, compatibili con le norme di riferimento nazionali e regionali, non alterano i contenuti sostanziali del provvedimento ma lo rendono di più facile lettura e di più semplice applicazione;

**RITENUTO:**

- di dover far proprio l'elaborato della Commissione tecnica di che trattasi e di approvare, in conseguenza, il nuovo documento, a modifica di quello approvato con la citata delibera n.3958/2001;

**RILEVATO che:**

- al fine di rinvenire soluzioni atte a regolamentare le fattispecie relative alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e/o socio sanitarie ovvero, al loro ampliamento, trasformazione o trasferimento in altra sede (fatte salve le ipotesi di trasferimento disciplinate al punto 1.3 del documento allegato alla presente delibera) sulla base di concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dai Comuni territorialmente competenti, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del D.lgs 229/99 alla data di pubblicazione sul BURC della D.G.R. 3958/2001, senza la previa verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione, occorre preliminarmente accertare la dimensione del fenomeno sia riguardo alla consistenza numerica che alla tipologia delle strutture;
- in conseguenza, è necessario affidare un congruo termine per la presentazione della domanda ai comuni competenti per il rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio.

La Giunta, in conformità, a voti unanimi

**DELIBERA**

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende riportato:

- di recepire integralmente il nuovo il documento elaborato dalla Commissione tecnica costituita con D.P.G.R. 8239 del 30.11.2000, ed integrata con D.G.R. n° 3008 del 15.06.2001 che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e che sostituisce, a tutti gli effetti, il documento approvato con D.G.R. n°3958 del 07.08.2001;
- di fissare in 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC della presente deliberazione il nuovo termine entro il quale i soggetti interessati, pubblici e privati, dovranno presentare ai Comuni territorialmente competenti la domanda di rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio;
- di riservarsi di emanare idonea disciplina, dopo aver accertato la dimensione del fenomeno, per le fattispecie, contemplate in narrativa, concernenti realizzazioni di strutture sanitarie e/o socio sanitarie, sulla base di concessioni o autorizzazioni edilizie rilasciate dai comuni territorialmente competenti nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del D.lgs 229/99 alla data di pubblicazione sul BURC della D.G.R. 3958/2001, senza la previa verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione come invece dovuto ai sensi dell'art.8 ter, comma 3, del D.lgs 229/99;
- di esonerare temporaneamente, fino a nuove disposizioni regionali, i soggetti che versano nelle condizioni di cui sopra, dalla presentazione di alcuna delle domande di autorizzazione disciplinate dal documento allegato alla presente deliberazione;
- di fare obbligo ai medesimi soggetti di trasmettere entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC della presente deliberazione, all'Assessorato alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria idonea documentazione attestante l'intervenuta concessione o autorizzazione edilizia (ove dovuta) e il rilascio dell'eventuale autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e/o socio sanitaria, corredata da una autocertificazione attestante la tipologia e il regime delle prestazioni che si intendono realizzare o già autorizzati all'esercizio, comprensiva della specificazione della dotazione di posti letto, nel caso di strutture di ricovero a ciclo continuativo/diurno, e di posti residenziali/semiresidenziali per le strutture di tale tipologia;
- di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
- di notificare il presente atto all'A.G.C. Gabinetto di Presidenza, al Settore Programmazione Sanitaria, al Settore Assistenza Sanitaria, al Settore Assistenza Ospedaliera e al Settore Fasce Deboli.

IL SEGRETARIO  
Di Giacomo

IL PRESIDENTE  
Bassolino